

**CONTRATTO
SERVIZI DI HANDLING ED ACCESSORI**

TRA

Terminali Italia S.r.l., Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di RFI S.p.a., Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede legale in Piazza della Croce Rossa n.1, 00161 – Roma; capitale sociale euro 7.345.686,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 06204310962–R.E.A. 1206926, nel presente Contratto rappresentata da Giuseppe Acquaro nella sua qualità di Legale Rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito denominata anche “**Terminali Italia**” o “**TMI**”),

E

_____ (C.F. /P.IVA _____),
con sede in _____,

ivi rappresentata da _____ nella sua qualità
di _____

(di seguito denominata “**Cliente**”)

Premesso che:

- a. La Direttiva 2012/34 UE del 21 novembre 2012, recepita in Italia con il D.lgs. 112/2015 del 15 luglio 2015 e ulteriormente specificata dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2177 del 22 novembre 2017 – ha introdotto le figure *dell'impianto di servizio e dell'operatore dell'impianto di servizio*;
- b. Il D.lgs. 112/2015 ex art 13 impone agli operatori degli impianti di servizio di garantire l'accesso a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti agli impianti di servizio ed ai servizi prestati in tali impianti;
- c. Terminali Italia è una società interamente controllata da Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, soggetta alla sua attività di direzione e coordinamento costituita allo scopo di assumere la gestione di centri intermodali di trasporto in cui svolgere il ruolo di Gestore Unico dei Servizi del primo e ultimo miglio ferroviario, consistenti in attività tra cui il carico-scarico, la movimentazione e deposito delle unità di trasporto intermodale (di seguito UTI) oggetto di spedizioni ferroviarie in arrivo e in partenza, nonché le loro soste, noleggio e riparazione e ove previsto il servizio di manovra;
- d. RFI ha individuato in Terminali Italia, il soggetto idoneo a gestire i terminali merci e a fornire presso gli stessi i servizi terminalistici di primo e ultimo miglio, richiesti dalla clientela, rispettando gli obblighi di accesso equo, trasparente e non discriminatorio.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Sono allegati:
 - a) Documento d'identità del firmatario per Cliente;
 - b) Visura camerale aggiornata del Cliente;
 - c) Condizioni economiche presso gli impianti utilizzati dal Cliente;
 - d) Estratto Documento di Programmazione per gli impianti utilizzati dal Cliente nell'anno in corso;
 - e) Elenco Riferimenti per impianto;
 - f) Procedura d'interfaccia per risarcimento danni.

G-H



2. Definizioni

- a. **Arrivo UTI:** ingresso di UTI in terminal tramite treno;
- b. **Chiusura carico:** orario limite concordato con i Clienti entro il quale il terminalista termina di caricare le UTI sul treno in partenza;
- c. **Consegna UTI:** ingresso in terminal di una UTI tramite camion;
- d. **Corrispettivo, tariffa e/o prezzo:** si intendono gli importi dovuti dai Clienti per ciascun servizio fornito da Terminali Italia;
- e. **Destinatario delle merci:** proprietario delle merci a destino;
- f. **Entrata merci:** documento con cui viene attestata dal Cliente la regolare esecuzione della prestazione a fronte della quale il fornitore procede ad emettere la fattura. Per i Clienti che adottano SAP si tratta di un riferimento informatico qualificato a certificare, mediante la sua rilevazione a sistema, l'avvenuta consegna dei beni e/o il ricevimento della prestazione e la conseguente registrazione del costo;
- g. **Gateway:** rilancio con treno, verso un altro terminal di destinazione, di una UTI arrivata in terminal a mezzo treno;
- h. **Gestore dell'Infrastruttura (GI)** o Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI): è definito ai sensi del D.Lgs n. 112/2015;
- i. **Gestore del servizio:** soggetto deputato alla gestione di uno o più servizi previsti dall'art 13 della Direttiva 2012/34/UE recepita in Italia dal D. Lgs n. 112/2015 e successive modifiche, fatti salvi i casi di auto produzione negli impianti;
- j. **Gestore del Terminal:** il soggetto che gestisce il Terminal e fornisce i servizi facendo da tramite con i diversi operatori;
- k. **Sosta Tecnica:** il periodo intercorrente tra l'entrata delle UTI in terminal (a mezzo camion o treno) e la loro uscita (a mezzo ritiro camion o partenza treno); in tale periodo le UTI sono in giacenza presso il piazzale del terminal, dietro pagamento di un corrispettivo da parte del Cliente;
- l. **HRL (Horaire release limite):** orario massimo concordato con i Clienti per la consegna del treno in partenza;
- m. **Impianto Ferroviario:** struttura funzionale atta ad assicurare l'arrivo e la partenza dei treni ed eventualmente, le operazioni di composizione degli stessi nonché il loro stazionamento;
- n. **Impianto di Servizio:** l'impianto, inclusi i terreni, gli edifici e le attrezzature, appositamente attrezzato, totalmente o parzialmente, per consentire la prestazione di uno o più servizi di cui all'articolo 13, commi 2, 9 e 11, del D. Lgs 112/2015, ivi comprese le infrastrutture portuali marittime collegate a servizi ferroviari;
- o. **Impianto Interconnesso:** l'impianto, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, interconnesso direttamente o indirettamente all'infrastruttura ferroviaria mediante uno o più binari; rientra in tale fattispecie l'impianto raccordato, come definito dal D. Lgs 112/2015, articolo 3, comma 1, lettera ss);
- p. **Impresa Ferroviaria (IF):** qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;
- q. **Incaricato del Cliente:** il soggetto incaricato dal Cliente per la consegna o per il ritiro di una UTI in Terminal;
- r. **MAD (Messa a Disposizione):** orario a partire dal quale le UTI di un treno in arrivo possono essere ritirate dai Clienti;
- s. **MTO:** il soggetto che prende in carico una determinata merce in un determinato luogo (anche diverso da un porto, aeroporto o stazione ferroviaria) impegnandosi a trasportarla al luogo di destinazione (anche in questo caso può non coincidere con porti, aeroporti o stazioni). L'MTO, sia che esegua il trasporto con propri mezzi, sia che provveda a farlo eseguire da altri, è garante della buona esecuzione del trasporto ed è responsabile di ogni perdita o danno che le merci subiscono dal momento della presa in carico fino a quello della consegna. In tale contratto è definito anche Cliente;
- t. **OCR: Optical Character Recognition,** tecnologia utilizzata presso alcuni terminal per la rilevazione della matricola e dello stato delle UTI in ingresso al terminal lato strada;
- u. **Partenza UTI:** uscita di una UTI dal terminal tramite treno;
- v. **Pesatura certificata UTI (VGM – Verified Gross Mass):** servizio consistente nella pesatura certificata della UTI;
- w. **Prospetto Informativo della Rete (P.I.R.):** il documento che contiene le principali caratteristiche delle linee e degli impianti ferroviari in concessione da R.F.I. e regola i rapporti con tutti i soggetti interessati a richiedere capacità e servizi;
- x. **Responsabile del Contratto:** figura delle rispettive Parti a cui è attribuita la gestione operativa del Contratto;



- y. **Ritiro UTI:** uscita dal terminal di una UTI tramite camion;
- z. **Schema di carico:** le modalità di posizionamento delle UTI sui carri ferroviari, definite dal Cliente in funzione delle caratteristiche tecniche del veicolo nonché delle caratteristiche di accoppiamento UTI-veicolo ferroviario;
- aa. **Servizi di Handling:** servizio di movimentazione, carico e scarico da/a treno o camion e/o viceversa, delle UTI a mezzo gru (detto Tiro Gru). Tale servizio ricomprende i tiri gru necessari per la messa a terra di UTI consegnate e successivamente ritirate a mezzo camion e/o inviate a mezzo treno e tiri gru per la sovrapposizione di flat;
- bb. **Servizio di manovra ferroviaria:** servizio di movimentazione del materiale rotabile, incluse scomposizioni, composizioni e scarti di carri ferroviari, dai fasci di binari di arrivo e partenza dei treni fino ai binari di lavorazione del carico all'interno delle singole unità produttive o ai binari destinati ad altri servizi ferroviari, e viceversa; nelle stazioni di confine, si intende per servizio di manovra ferroviaria anche la movimentazione di rotabili necessaria a consentire ad un treno proveniente da una rete straniera di proseguire il proprio percorso nella rete italiana, e viceversa;
- cc. **Slot Terminal:** tempo necessario per l'esecuzione delle attività di scarico e/o carico di un convoglio (handling). La delimitazione degli slot terminal per le attività pianificate è definita nell'estratto del Documento di Programmazione riferito ai singoli impianti;
- dd. **Terminal Mercati:** insieme di installazioni funzionali al trasporto merci interconnesse alle reti ferroviarie e riconducibili agli impianti di servizio di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b), c) d), e g), del D. Lgs 112/2015;
- ee. **Terminalista:** Operatore del terminal;
- ff. **Tiro Gru** (o TG): movimentazione di una UTI a mezzo di gru. Può consistere in movimentazione da treno a camion o viceversa per mezzo di passaggio a terra o meno, o da camion a camion o da treno a treno (in tal caso definito Tiro Gru Gateway);
- gg. **Tiri Gru Accessori:** operazioni di spostamento UTI effettuate a mezzo gru necessari per ulteriori attività richieste dal Cliente (es. scartaggio, ritiro di UTI impilate con numero fisso etc etc.)
- hh. **Trailer:** semirimorchio intermodale abilitato al trasporto ferroviario predisposto con sistema di aggancio per la movimentazione a mezzo gru semovente e/o a portale;
- ii. **Treno:** qualsiasi mezzo di trazione con veicoli (carri) che viaggia da una località di servizio (impianto) ad un'altra oppure che parte da una località di servizio per disimpegnare un servizio lungo la linea e fare ritorno nella località stessa;
- jj. **UTI:** Unità di Trasporto Intermodale quali casse mobili, semirimorchi, container, cisterne, flat ecc. abilitati al trasporto ferroviario predisposti con sistemi di aggancio per la loro movimentazione a mezzo gru semovente o a portale.

3. Oggetto del Contratto

- 3.1 TMI, si obbliga verso il Cliente all'espletamento del Servizio di Handling e dei Servizi Accessori (di seguito brevemente "Servizi") alle condizioni e modalità previste dal presente Contratto e nei suoi allegati.
 - a) Il servizio di Handling comprende:
 - 1. tiro gru per lo scarico o il carico dei treni/camion;
 - 2. tiro gru per la messa a terra di UTI consegnate e successivamente ritirate a mezzo camion;
 - 3. tiro gru Gateway;
 - 4. tiri gru accessori;
 - 5. sosta tecnica nella quantità necessaria ad assicurare il ciclo del treno in partenza per una data relazione;
 - b) I servizi accessori sono specificati nelle Condizioni Economiche.
- 3.2 I singoli Servizi prestati negli impianti e le tariffe degli stessi sono disciplinati nelle Condizioni Economiche.
- 3.3 Il Cliente, avrà diritto ai Servizi solo laddove, preventivamente, abbia concluso un accordo commerciale con Terminali Italia circa la fattibilità del servizio richiesto e gli slot disponibili in terminal e, in caso di servizio che preveda l'invio/partenza a mezzo treno, solo se l'Impresa Ferroviaria individuata dal Cliente abbia anche ottenuto l'autorizzazione dal Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria per l'utilizzo delle tracce ferroviarie compatibili con gli slot oggetto dell'accordo commerciale tra il Cliente e Terminali Italia.

4. Modalità di esecuzione dei Servizi

4.1 Servizi di Handling

4.1.1. Carico e scarico dei treni/camion:

- a) Dopo l'introduzione nel terminal a mezzo camion o a mezzo treno e prima dell'inoltro a destino a mezzo treno o della riconsegna al Cliente a mezzo camion, Terminali Italia svolgerà le attività di movimentazione, di carico e di scarico delle UTI dai carri ferroviari ai camion e viceversa e/o da camion a camion;



- b) I Tiri Gru saranno effettuati anche per garantire le soste tecniche tra l'arrivo/ingresso e la partenza/ritiro della UTI dal terminal;
- c) Terminali Italia effettua le attività di carico sui carri ferroviari delle UTI oggetto di spedizioni ferroviarie in partenza, eseguendo le operazioni di movimentazione nel rispetto delle caratteristiche tecniche delle UTI e degli schemi di carico comunicati dai Clienti;
- d) Terminali Italia svolgerà le attività di scarico dai carri ferroviari, eseguendo le operazioni di movimentazione nel rispetto delle caratteristiche tecniche delle UTI;
- e) Terminali Italia gestirà in autonomia lo scarico delle UTI dai carri ferroviari garantendo le operazioni di consegna delle UTI agli incaricati dei Clienti dopo la messa a disposizione del treno sul binario del terminal (MAD);
- f) Terminali Italia informerà tempestivamente i Clienti in tutti i casi di mancato rispetto dei termini concordati - quali a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) la ritardata conclusione delle operazioni di carico, (ii) il mancato carico delle UTI, (iii) il non rispetto degli orari di "MAD" predefiniti e/o (iv) irregolarità, che ritardano o interrompono le attività di movimentazione, precisandone i motivi.

4.1.2 Accettazione UTI al terminal via strada:

- a) Terminali Italia garantisce l'accettazione delle UTI negli orari di apertura dei terminal;
- b) In caso di mancanza, incompletezza o incoerenza della documentazione dichiarata in fase di prenotazione, Terminali Italia non accetterà la UTI sino alla regolarizzazione a cura del Cliente di tali necessarie informazioni;
- c) TMI verifica la presenza e l'integrità del sigillo di tutte le UTI (sia vuote che piene) ove previsto in prenotazione laddove siano in posizione di facile accessibilità e rilevabilità: sarà cura e responsabilità del Cliente garantire queste condizioni. In mancanza del sigillo o qualora lo stesso sia manomesso, o non visibile, TMI non accetterà la UTI sino alla regolarizzazione a cura del Cliente o di un suo incaricato;
- d) TMI verifica lo stato delle parti esterne visibili e accessibili delle UTI ed in particolare la presenza di eventuali anomalie che potrebbero impedire l'effettuazione della spedizione: in caso di presenza di anomalie la UTI non sarà accettata sino alla loro rimozione a cura e spese del Cliente. In tal caso il Cliente sosterrà l'onere delle soste delle UTI in terminal così come quantificate nelle condizioni economiche concordate. Il Cliente accetta che Terminali Italia non risponde di eventuali danni o anomalie delle parti non visibili o non accessibili alle UTI in arrivo/consegna;
- e) TMI per ogni UTI accettata in ingresso via strada, deve redigere un documento di "check-in" (denominato anche *Borderò*) che, descrive lo stato della UTI e i suoi dati caratteristici. Il *Borderò* deve essere sottoscritto dal Cliente o suo rappresentante incaricato, che ne riceverà copia. Presso i terminal ove è presente un OCR (ad es. Verona Q.E. e Segrate), la rilevazione dei danni delle parti visibili delle UTI in ingresso terminal lato strada è effettuata tramite un sistema automatico di rilevazione fotografica che rileva anche data e ora delle fotografie e le archivia in appositi server. Il Cliente accetta che le citate foto fanno fede in merito alla certificazione dell'esistenza o meno di danni preesistenti all'ingresso in terminal, per i quali è esclusa la responsabilità di Terminali Italia. Il Cliente ha accesso a tale server per la consultazione delle immagini e l'aggiornamento sullo stato delle proprie UTI;
- f) TMI conferma al Cliente l'avvenuta accettazione dell'UTI mediante messaggi scambiati con il sistema informatico di Terminali Italia.

4.1.3 Ingresso UTI al terminal via ferrovia

Terminali Italia effettua le verifiche dello stato delle UTI in arrivo per le parti visibili, annotando la preesistenza di danni o altre anomalie (quali ad esempio la mancanza di sigilli di chiusura) che comunicherà prontamente al Cliente al fine di consentirgli la eventuale emissione della riserva ferroviaria all'IF e la contestuale manleva a Terminali Italia in assenza della quale la UTI non verrà scaricata dal treno. Il Cliente accetta che Terminali Italia non risponde di eventuali danni o anomalie alle parti non visibili (quali ad esempio: quelle del fondo agganciate al carro o le parti tra due UTI contrapposte e comunque tutte le parti non accessibili alla vista) delle UTI in arrivo/consegna.

4.1.4 Riconsegna UTI via strada:

- a) Terminali Italia riconsegna le UTI unicamente all'incaricato indicato dal Cliente con la modalità da questi scelta tra quelle definite da TMI (pin code e/o banca dati autisti entrambe gestite e cura del Cliente). In mancanza dell'indicazione dell'incaricato e della modalità di ritiro, le UTI non verranno riconsegnate. In tal caso il Cliente sosterrà l'onere delle soste delle UTI in terminal così come quantificate nelle condizioni economiche concordate;
- b) All'atto della riconsegna di una UTI e prima dell'uscita dal terminal (check out), è compito esclusivo del Cliente (o di terzo incaricato dallo stesso) contestare per iscritto gli eventuali danni riscontrati sulla UTI oggetto di riconsegna (c.d. Constatazione danno). In assenza di tale Constatazione, il Cliente accetta la



riconsegna della UTI nello stato in cui si trova manlevando in toto Terminali Italia da qualsiasi responsabilità e/o danno dovesse esser rilevato successivamente all'uscita della UTI dal terminal;

- c) Prima dell'uscita dal terminal e all'atto della consegna della UTI, Terminali Italia redige un documento di "check-out" (anch'esso denominato *Borderi*) che, sottoscritto per accettazione dal Cliente o dal suo incaricato, farà anche fede sullo stato delle condizioni della UTI in esso riportato. Su tale documento dovranno essere registrati eventuali danni visibili alle UTI rilevati dagli incaricati del Cliente al momento del ritiro;
- d) Terminali Italia deve confermare al Cliente, tramite il proprio sistema informatico, l'avvenuto ritiro della UTI.

4.1.5 Gateway

Il Cliente che intende avvalersi del servizio di Gateway dovrà indicare a sistema, all'atto della prenotazione, la destinazione finale assicurandosi che l'informazione sia corretta. In assenza di tale informazione l'UTI resterà a disposizione per il ritiro via strada: in tali casi verrà addebitata la tariffa prevista per le soste tecniche delle UTI in arrivo.

4.1.6 Tiri Gru Accessori

Il Cliente che intende avvalersi di Tiri Gru Accessori dovrà comunicarlo al terminal a mezzo e-mail ai riferimenti indicati nell'allegato e).

4.1.7 Sosta Tecnica

Per le UTI in sosta tecnica le tempistiche ed i correlati corrispettivi economici sono definiti nelle Condizioni Economiche (All. c).

5. Obblighi del Cliente

- 5.1 Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto a suo carico nel presente Contratto e nei suoi allegati.
- 5.2 Ogni Servizio di Handling per UTI in arrivo/consegna e/o partenza/ritiro, deve essere preventivamente prenotato direttamente dal Cliente o suo incaricato tramite inserimento nel sistema informatico di Terminali Italia o tramite altro sistema con questo interfacciato. In caso contrario Terminali Italia non accetterà le UTI.
- 5.3 Il Cliente è l'unico responsabile in merito alla veridicità delle dichiarazioni, della documentazione e quant'altro previsto dalla normativa in ordine alla merce trasportata con la UTI (quali ad esempio a titolo non esaustivo la tipologia della merce trasportata, l'etichettatura della UTI, la documentazione di trasporto, il sigillo, il peso della UTI e l'adeguatezza delle sue caratteristiche tecniche in relazione al carico trasportato, etc.): a tale proposito il Cliente manleva Terminali Italia da qualunque responsabilità derivante da dichiarazioni non veritiere del Cliente, da sue violazioni della normativa e da discrepanze tra quanto dichiarato dal Cliente in fase di prenotazione e quanto realmente trasportato. In caso di inosservanza sarà facoltà di Terminali Italia risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.
- 5.4 Il Cliente che non intenda o non possa usufruire del servizio si obbliga ad informare TMI.
In particolare:
 - a) Il Cliente si impegna a trasmettere a TMI a mezzo e-mail agli indirizzi indicati nell'allegato e), entro il giovedì di ogni settimana, qualsiasi modifica o variazione del programma di circolazione treni previsto per la settimana successiva. In caso contrario, tranne che per casi imprevisi dovuti a forza maggiore o problematiche relative all'infrastruttura ferroviaria, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale, pari al 10% dei servizi programmati non utilizzati, valorizzati secondo quanto stabilito dalle condizioni economiche relative ai singoli impianti;
 - b) Nel caso in cui il Cliente sospenda una relazione per un periodo superiore a 4 settimane consecutive, si obbliga a informare TMI con un preavviso di almeno 30 giorni lavorativi, comunicando, oltre alla causa e/o motivazione della sospensione, anche la data di riattivazione del servizio. In caso di mancato o tardivo preavviso è facoltà potestativa di TMI assegnare definitivamente gli slot di servizio non utilizzati ad altro richiedente senza che il Cliente abbia nulla a pretendere da parte di TMI;
 - c) In caso di mancata effettuazione del servizio, per cause imputabili al Cliente, per un periodo superiore a 6 settimane consecutive, indipendentemente dall'obbligo di comunicazione da parte del Cliente di cui al precedente punto b) è comunque facoltà potestativa di TMI assegnare definitivamente gli slot di servizio non utilizzati ad altro operatore richiedente senza che il Cliente abbia nulla a pretendere da parte di TMI.

6. Responsabilità -risarcimento danni -assicurazioni

- 6.1 Terminali Italia risponde dei soli danni da essa direttamente cagionati nello svolgimento delle attività, ai beni di proprietà del Cliente o dei loro clienti o danti causa di questi (ad es. danno da urto con la gru o caduta della cassa).
- 6.2 Ai fini della determinazione dell'eventuale responsabilità di Terminali Italia, non troveranno applicazione presunzioni di qualsiasi natura, sicché la responsabilità di Terminali Italia per danni o perdite potrà essere attribuita a Terminali Italia soltanto laddove i Clienti abbiano fornito la prova incontestabile



- dell'inadempimento da parte di Terminali Italia agli obblighi contrattuali e dell'imputabilità dei danni e delle perdite a detto inadempimento o ad altre cause direttamente riferibili alla responsabilità di Terminali Italia.
- 6.3 Terminali Italia, è custode dei beni di proprietà dei propri Clienti e/o dei clienti di questi affidati a Terminali Italia nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, dal momento della loro accettazione ("check-in") fino a quando vengono riconsegnate lato strada ("check-out") o partono via treno. Eventuali danni durante la custodia saranno risarciti secondo quanto previsto dal presente articolo.
 - 6.4 Sarà in ogni caso esclusa la responsabilità di Terminali Italia per tutti i danni, perdite o avarie alle UTI e/o alle merci ivi contenute, così come per qualsiasi altra responsabilità, laddove le stesse siano in tutto o in parte attribuibili a eventi straordinari e causa di forza maggiore, per tale intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fenomeni atmosferici, calamità naturali, conflitti bellici, moti o manifestazioni di piazza etc.
 - 6.5 Terminali Italia non assume alcun obbligo in relazione ai tempi necessari per l'espletamento dei Servizi. Pertanto essa non risponderà di alcun danno che derivi direttamente o indirettamente dalla tempistica delle lavorazioni.
 - 6.6 Terminali Italia non risponde in nessun modo di ritardi o soppressioni dovuti alle attività delle imprese ferroviarie relative alla circolazione dei treni o alla manovra, né relativi alle attività ordinarie o straordinarie del gestore della rete ferroviaria.
 - 6.7 Terminali Italia non risponde in nessun modo di ritardi o soppressioni, e dei conseguenti danni diretti e indiretti, dovuti ad eventuali emergenze per fenomeni nevosi che verranno definiti negli appositi piani neve annuali, o altri eventi naturali e meteorologici di particolare entità. Pertanto Terminali Italia non risponderà di alcun danno che derivi direttamente o indirettamente da tali evenienze.
 - 6.8 Il Cliente manleva Terminali Italia da qualunque responsabilità in ordine ai danni alle UTI ed alla merce ivi contenuta, durante il trasporto ferroviario precedente all'introduzione in terminal.
 - 6.9 Il Cliente manleva Terminali Italia ed assume su di sé la responsabilità dell'idoneità dello stivaggio, del fissaggio o dell'ancoraggio dei carichi all'interno delle UTI e della conformità degli stessi rispetto ai regolamenti ferroviari ed al trasporto combinato (strada/rotaia). Terminali Italia non sarà quindi responsabile di danni derivanti da stivaggi, fissaggi e/o ancoraggi errati, anche laddove abbia accettato l'UTI senza sollevare eccezioni.
 - 6.10 Terminali Italia non risponderà di danni, manomissioni e quant'altro inerente l'UTI o al suo contenuto che fossero già presenti e riscontrati all'atto della sua introduzione in Terminal sia via strada che via ferrovia (mediante check-in, o foto dell'OCR, riserva ferroviaria). Pertanto Terminali Italia non risponderà in alcun modo dei danni che, dal confronto tra i documenti di check-in e quelli di check-out, siano intervenuti in un momento precedente al primo e successivo al secondo.
 - 6.11 Terminali Italia non risarcirà i danni definiti quali "minor damage", ossia danni di tipo puramente estetico che non diminuiscono la capacità delle UTI o carri in merito alla quantità di merce trasportabile e/o non impediscano la loro unica funzione di contenitori di merci trasportabili a mezzo treno e strada. A titolo puramente esplicativo e non esaustivo, quindi, non sono risarcibili i danni a paraurti-paraschizzi-paracicli, a meno che non ne compromettano la funzionalità del semirimorchio, strisciate di piccola entità sulle fiancate, lievi ammaccature che non pregiudicano il volume di carico della UTI, lacerazioni ai teloni dovute ad usura, cavo tir se non posizionato correttamente dietro alla piastra para pinze etc.
 - 6.12 Su richiesta del Cliente, secondo le modalità previste in allegato f), Terminali Italia, risarcisce i danni nei seguenti casi e modi:
 - Terminali Italia, tranne che nei casi di colpa grave o dolo, risponde dei soli danni derivanti da avaria, danneggiamento o perdita delle merci o delle UTI dei propri Clienti e/o dei clienti di questi, (danno emergente) non rispondendo in alcun modo degli ulteriori danni (lucro cessante/danni commerciali). Quindi, oltre ai danni diretti alle UTI o carri, derivanti da eventuali errate movimentazioni di TMI o suoi incaricati mediante trattori o gru (urti, danneggiamenti, tagli ai teloni etc), risponde solo per la perdita o avaria delle merci trasportate nelle stesse derivanti da cause ad essa direttamente imputabili.
 - Il danno derivante da deperimento o avaria alle UTI e/o alle merci durante la loro movimentazione o custodia verrà calcolato secondo il prezzo corrente delle cose trasportate e, comunque, il risarcimento eventualmente dovuto da Terminali Italia non potrà essere superiore a € 18,08 per ogni chilogrammo di peso lordo di merce.
 - Per i furti avvenuti durante la sosta tecnica o il deposito delle casse in terminal, il risarcimento del danno avverrà senza limite alcuno ed il risarcimento verrà calcolato secondo il prezzo corrente delle cose trasportate.
 - 6.13 Ai fini del risarcimento dei danni, Terminali Italia si avvale dei servizi di una o più compagnia assicurativa, la quale sarà l'unico soggetto incaricato di curare le richieste risarcitorie da parte del danneggiato. Terminali Italia non verserà mai direttamente al danneggiato alcuna somma imputabile ai risarcimenti danni, escludendosi



qualsiasi forma di compensazione con crediti eventualmente scaturenti sia dal medesimo Contratto sia da altri rapporti economici tra le Parti che non sia stata preventivamente formalizzata ai sensi dell'art. 9.12.

- 6.14 Il Cliente è responsabile nei confronti di TMI dei suoi clienti o di terzi per tutti i danni o costi derivanti da responsabilità o negligenza propria o di suoi terzi fornitori, incaricati e/o subappaltatori (ad esempio mancata o errata/inesatta manutenzione delle UTI). In tali casi il Cliente si obbliga a risarcire i danni provocati per fatti, atti o omissioni in danno a Terminali Italia.
- 6.15 Il Cliente, a copertura dei danni che potrebbero cagionare direttamente o indirettamente a Terminali Italia o a terzi, si obbliga ad essere coperto da adeguate polizze assicurative.
- 6.16 Entrambe le Parti dichiarano che sin dalla stipula del presente Contratto esse sono dotate di polizze per la copertura delle proprie responsabilità. Dette polizze saranno efficaci per tutto il periodo di durata del Contratto, comprese eventuali proroghe, con un massimale non inferiore a € 5 milioni per evento e per anno. Esse conterranno l'obbligo di tenere indenne la parte di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per omissioni, violazioni di legge, morte, lesioni personali perdite economiche e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di fatti derivanti da propria responsabilità e/o accidentali nell'ambito delle proprie competenze, verificatisi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto.
- 6.17 Le polizze dovranno essere stipulate con primaria Compagnia Assicurativa, avente rating non inferiori a uno tra: "Baa3" per Moody's, "BBB-" per Standard & Poor's e per Fitch. Eventuali scoperti e franchigie si intendono a completo carico di ognuna delle Parti assicurate.
- 6.18 La polizza di entrambe le Parti dovrà prevedere con una chiara e specifica clausola che sono considerati terzi anche il Cliente, Terminali Italia e le altre società del Gruppo FS Italiane ed i propri dipendenti o agenti.

7. UTI contenenti merci pericolose/rifiuti

- 7.1 Il Cliente garantisce il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle norme nazionali ed internazionali inerenti le UTI che trasportano merci pericolose e/o rifiuti, nonché il rispetto delle specifiche regole indicate da Terminali Italia mediante comunicazioni alla clientela che sono da ritenersi parti integranti al presente Contratto.
- 7.2 Il Cliente assume su di sé l'esclusiva responsabilità circa la veridicità di quanto dichiarato in sede di stipula del Contratto, nonché in fase di prenotazione del servizio, così come in qualsiasi altra documentazione consegnata a Terminali Italia. Per le UTI in partenza, in caso di incoerenza tra le informazioni contenute nella prenotazione e quelle contenute nella documentazione consegnata a Terminali Italia, quest'ultima avrà facoltà di non accettare l'UTI fino ad avvenuta regolarizzazione. Per le UTI in arrivo, in caso di incoerenze, Terminali Italia avvertirà il cliente e non accetterà l'UTI sino alla regolarizzazione a cura del Cliente.
- 7.3 Il Cliente manleva e tiene indenne Terminali Italia ed è l'unico soggetto responsabile rispetto a qualsiasi danno, reclamo o pretesa che derivi direttamente o indirettamente, verso chiunque, dalla non conformità delle UTI contenenti rifiuti e/o merci pericolose rispetto alle disposizioni di legge, ai regolamenti e a qualsiasi altra norma, nazionale e internazionale applicabile ai medesimi.
- 7.4 Le UTI contenenti merci pericolose e/o rifiuti potranno permanere in terminal solo in sosta tecnica per il tempo necessario alle movimentazioni necessarie al loro ritiro/spedizione. La durata della sosta tecnica, così come la documentazione e le informazioni necessarie a poter effettuare il servizio, sono determinate dalle norme specifiche, nei regolamenti dei terminal e dalle specifiche disposizioni inviate da Terminali Italia ai Clienti, potendo variare in relazione alla tipologia di merce, alle novazioni o integrazioni normative ed ai terminal ove tale tipologia di merce è inviata/ricevuta. Tutte le comunicazioni inviate da Terminali Italia in materia sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, riguardando aspetti di sicurezza e di tutela dell'ambiente in alcun modo negoziabili. Eventuali extra-costi sostenuti da Terminali Italia e da questa documentati, per la sorveglianza delle UTI contenenti merci pericolose/rifiuti, saranno ribaltati integralmente al Cliente.
- 7.5 Terminali Italia si impegna, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, a prendere tutti i provvedimenti cautelativi necessari - secondo il tipo e l'entità dei pericoli prevedibili - per impedire danni alle UTI, a terzi, cose di terzi e all'ambiente e, nel caso si verificassero dei danni, per limitarne al massimo l'estensione;
- 7.6 Le Parti si danno atto di definire e sottoscrivere adeguati documenti di interfaccia tra i datori di lavoro definiti dalla normativa relativa alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008).

8. Durata – recesso anticipato- risoluzione espressa

- 8.1 Il Contratto ha durata sino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di sottoscrizione dello stesso ovvero del medesimo anno se sottoscritto entro il 30 giugno. Alla data di scadenza del Contratto è previsto il rinnovo tacito per ulteriori periodi di 12 mesi ciascuno, salvo comunicazione contraria da trasmettere a mezzo pec alla controparte con 120 giorni di preavviso rispetto alla data di scadenza.



- 8.2 Il Cliente può recedere anticipatamente dal Contratto in corso d'opera con un preavviso di almeno 120 giorni da comunicarsi a mezzo pec. Nel caso in cui il Cliente receda anticipatamente dal Contratto con un preavviso inferiore a 120 giorni, essa rimane obbligata a corrispondere a TMI, a titolo di penale, un corrispettivo corrispondente ai servizi programmati fino al decorrere dei 120 giorni dalla data di comunicazione del recesso anticipato. La programmazione dei servizi è definita annualmente nel Documento di Programmazione per gli impianti utilizzati dal Cliente nell'anno in corso (All. d).
- 8.3 TMI avrà la facoltà di avvalersi della risoluzione espressa del Contratto (art. 1456 c.c.) nei seguenti casi:
- fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale alla quale venga sottoposto il Cliente;
 - cessazione dell'attività da parte del Cliente;
 - perdita da parte di TMI della possibilità o del titolo autorizzativo a fornire i servizi;
 - in caso di mancato pagamento anche di una sola fattura emessa da Terminali Italia e non contestata o impropriamente contestata dal Cliente decorsi 20 giorni lavorativi dalla comunicazione inviata da TMI via PEC/raccomandata, con la quale la stessa intima ad adempiere, senza che il Cliente abbia motivato o sanato l'inadempimento;
 - per violazione di quanto previsto agli artt. 5.3, 8.5, 9.5, 9.8, 12, 13.2 e 15.2
- 8.4 Il Contratto s'intenderà sospeso automaticamente senza penali, qualora Terminali Italia, per cause non dipendenti dalla medesima, non possa disporre dei binari necessari all'espletamento del servizio per manutenzioni ordinarie/straordinarie all'armamento o al piazzale e nei casi di lavori di ammodernamento o rifacimento degli stessi. Eventuali sospensioni del servizio verranno prontamente comunicate ai Clienti.
- 8.5 Il Contratto s'intenderà risolto qualora il Cliente non abbia circolazioni attive da più di 90 giorni consecutivi nei terminal del network di Terminali Italia.

9. Corrispettivi e Pagamenti

- 9.1 La tariffa del servizio di Handling applicabile all'intero network gestito da Terminali Italia è pubblicata annualmente sul sito web di Terminali Italia.
- 9.2 I corrispettivi specifici dovuti a Terminali Italia per l'espletamento dei Servizi nei singoli impianti sono disciplinati dalle Condizioni Economiche scambiate tra le Parti mediante lettere commerciali sottoscritte. Tali tariffe sono definite in base ai volumi di traffico sviluppati dal Cliente, ai costi e alle possibilità di fornitura di TMI presso l'impianto.
- 9.3 Le Parti convengono che gli importi di cui alle Condizioni Economiche, a prescindere dalla durata delle stesse, a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno sono comunque soggetti a revisione in relazione alla variazione assoluta dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). La variazione è riferita al mese di dicembre di ogni anno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
- 9.4 Fatto salvo il caso di cui al precedente punto 9.3, Terminali Italia, in corso d'opera del Contratto o di un suo rinnovo tacito, potrà variare in aumento i corrispettivi dei Servizi, comunicando la variazione al Cliente a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di 90 giorni rispetto alla data di entrata in vigore della variazione. Il mancato riscontro da parte del Cliente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di variazione dei corrispettivi varrà quale tacita accettazione dell'aumento comunicato.
- 9.5 Il rifiuto espresso da parte del Cliente della variazione dei corrispettivi varrà quale risoluzione espressa del Contratto senza alcuna penale a partire dalla data di entrata in vigore della variazione tariffaria rifiutata.
- 9.6 Gli importi dovranno essere corrisposti dal Cliente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente rappresentato in fattura entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa fattura. Il suddetto termine di 30 (trenta) giorni deve intendersi espressamente convenuto tra le Parti ai sensi dell'art. 4, comma 3, 1° periodo, D.lgs. n.231/2002, come modificato dal D. Lgs n. 192/2012. In caso di presentazione di garanzie fideiussorie ex art. 9.9 il termine di pagamento è di 60 (sessanta) giorni data fattura.
- 9.7 In caso di ritardo nei pagamenti saranno dovuti interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 5, comma 1, 2° periodo, D. Lgs n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs n. 192/2012 s.m.i.
- 9.8 In caso di ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni nel pagamento dei corrispettivi dovuti, Terminali Italia, fermo restando il suo diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art 8.3 del presente Contratto, avrà facoltà di sospendere (fino all'effettivo pagamento ex art. 1460 del Codice Civile) l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, fatto salvo il diritto alla corresponsione di quanto dovuto per le prestazioni eseguite.
- 9.9 In funzione del rischio finanziario del Cliente, Terminali Italia si riserva il diritto di richiedere al Cliente la stipula di una fideiussione emessa da istituto finanziario o assicurativo di gradimento di TMI, per un importo pari a 2 mensilità di fatturato stimato sul valore presuntivo/dichiarato dei traffici previsti. In questi casi il Cliente, pena la sospensione dell'erogazione dei servizi, si impegna a consegnare la fideiussione a Terminali Italia entro due mesi dalla richiesta.



- 9.10 L'erogazione di prestazioni distinte sulla base di singole richieste non fa venir meno l'unicità del rapporto contrattuale e quindi l'espresso riconoscimento della facoltà di TMI di avvalersi dei diritti di cui agli art. 1460 e 2761 c.c. anche con riferimento a servizi diversi da quelli oggetto dei corrispettivi non pagati.
- 9.11 Il mancato rispetto dei termini di pagamento accordati per una o più prestazioni comporterà l'applicazione degli interessi di mora nella misura di legge e l'eventuale sospensione dell'erogazione dei servizi terminalistici in caso di mancato pagamento entro gli eventuali termini temporali successivamente concordati.
- 9.12 Eventuali compensazioni finanziarie tra le Parti e nei limiti di quanto previsto all'art. 1241 c.c. sono subordinate al previo accordo sottoscritto tra le Parti, con esclusione di qualsiasi forma di compensazione unilaterale. In ogni caso, le Parti accettano con la sottoscrizione del presente Contratto che non possono essere oggetto di compensazione eventuali fatture oggetto di contestazione.

10 Orario di servizio

- 10.1 Terminali Italia si impegna a rispettare gli orari di apertura al pubblico stabiliti per i terminal consultabili dal sito internet di Terminali Italia. Eventuali cambi orari o interruzioni di servizio per qualsiasi necessità di manutenzione all'infrastruttura, saranno comunicati con congruo anticipo ai Clienti.
- 10.2 Il servizio non è fornito nei giorni festivi. Sono considerate festività: 1° gennaio, 6 gennaio, domenica e lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 Maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre.
- 10.3 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 10.1 e 10.2 ulteriori periodi di sospensione dell'attività saranno comunicati da TMI al Cliente con almeno 24 ore di anticipo.
- 10.4 Per esigenze straordinarie, il Cliente può richiedere all'indirizzo di posta elettronica certificata produzione@pec.terminalitalia.it e con un anticipo di almeno 72 ore lavorative, servizi eccezionali in giorni od orari festivi non previsti dall'orario pubblicato ovvero non previsti in regime ordinario. TMI, verificata la fattibilità della richiesta, fornisce risposta alla stessa a mezzo pec entro 24 ore lavorative dalla richiesta. In caso di fattibilità, Terminali Italia, unitamente alla conferma, comunicherà i maggiori oneri delle prestazioni in aggiunta alle tariffe unitarie concordate: il servizio richiesto verrà erogato solo previa accettazione da parte del Cliente di tali maggiori oneri.
- 10.5 In caso di ritardi dei treni del Cliente e qualora lo stesso richieda a TMI un'estensione dell'orario del Terminal oltre il nastro lavorativo previsto, TMI valuterà la fattibilità della richiesta, a condizione che il Cliente riconosca a Terminali Italia il maggior corrispettivo richiesto.

11. Comunicazioni e Responsabile di Contratto

- 11.1 Le Parti comunicano i rispettivi Responsabili di Contratto ai quali competono l'esercizio di tutte le facoltà e poteri previsti dal presente Contratto:
- Per Terminali Italia il Responsabile di Contratto è il Responsabile Pro tempore della Struttura Produzione;
 - Per il Cliente il Responsabile di Contratto è _____.
- 11.2 Il Responsabile del Contratto avrà la funzione di coordinare e gestire la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e di mantenere i rapporti con l'altra Parte.
- 11.3 Eventuali cambiamenti dovranno essere tempestivamente comunicati all'altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. o PEC e diverranno efficaci dal momento del ricevimento di questa.
- 11.4 I Referenti dei servizi nei singoli impianti sono definiti in allegato e).

12. Divieto di Cessione

- 12.1 È fatto espresso divieto alle Parti di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto. Il Contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui al presente comma, si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., pregiudicato il diritto della parte non inadempiente al risarcimento dei danni.

13. Codice etico

- 13.1 Il Cliente dichiara di avere preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane pubblicato sul sito internet di Terminali Italia e di conoscerne nel dettaglio i contenuti e si impegna, anche per i propri amministratori, dipendenti, collaboratori e sub contraenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti.
- 13.2 In caso di violazione del suddetto impegno sarà facoltà di TMI risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c, mediante dichiarazione unilaterale di TMI medesima, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.



14 Trattamento dei dati personali

- 14.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del Contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.
- 14.2 È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati. L'obbligo di informativa viene assolto da Terminali Italia S.r.l. mediante pubblicazione nella sezione protezione dati personali del sito www.terminalitalia.it e dal Cliente secondo le proprie procedure.
- 14.3 Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), ad essa ascrivibili.

15. Trasparenza dei prezzi

- 15.1 Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 15.2 Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1456 c.c., per fatto e colpa della parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellata dall'albo fiduciario, ove esistente.

16. Lingua Ufficiale – Foro competente

- 16.1 La lingua italiana è la unica lingua ufficiale del presente Contratto così come di tutte le sue appendici ed allegati. Qualsiasi versione del Contratto tradotta in altre lingue, anche se sottoscritta dalle Parti, ha il solo scopo informativo. In caso di discrepanze tra la versione in lingua italiana ed una versione in un'altra lingua, si avrà la prevalenza assoluta della versione in lingua italiana.
- 16.2 Qualunque contestazione o vertenza tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà deferita alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Roma lì _____

**Il Cliente
(Timbro e Firma)**

Terminali Italia S.r.l.

Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art 1341-1342 C.C., dichiarano di aver preso visione e di approvare specificatamente gli articoli: 6. Responsabilità -Risarcimento Danni –Assicurazioni; 7. UTI contenenti merci pericolose/rifiuti; 8. Durata – Recesso Anticipato- Risoluzione Espresso; 9. Corrispettivi e Pagamenti; 10. Orario di Servizio; 12. Divieto di Cessione; 13. Codice Etico; 15 Trasparenza dei Prezzi; 16 Lingua Ufficiale – Foro competente

**Il Cliente
(Timbro e Firma)**

Terminali Italia S.r.l.